



Roma, 12 ottobre 2000

CIRCOLARE N. 132/2000

OGGETTO: DOGANE - NUOVI COMPITI DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI - LEGGE 25.07.2000, N.213, SU G.U. N.178 DELL'1.08.2000.

La legge n.213/2000, nata su iniziativa parlamentare (primo firmatario il sen. Ventucci), è diretta ad ampliare le competenze degli spedizionieri e a potenziare il loro ruolo nel processo di sdoganamento delle merci. Rispetto all'originaria proposta di legge, la normativa entrata in vigore si presenta in parte ridimensionata: il Parlamento, anche al fine di superare i rilievi che sulla materia erano stati mossi dall'Autorità Garante della Concorrenza, ha infatti modificato le disposizioni del provvedimento che introducevano delle riserve esclusive a favore degli spedizionieri.

Gli aspetti principali della nuova normativa che rivestono un interesse generale sono due. Il primo riguarda il nuovo istituto dell'**asseverazione** delle dichiarazioni doganali (articolo 2). Tale asseverazione viene definita come verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con la relativa documentazione, unitamente all'attestazione che l'operazione doganale richiesta è conforme alla legislazione vigente. Per le merci relative a dichiarazioni asseverate è previsto che in sede d'accertamento l'Amministrazione finanziaria possa "assumere di norma" i dati asseverati. Questo potere di asseverazione, oltre che agli spedizionieri doganali, può essere riconosciuto anche ad altri soggetti in possesso di non ancora precisati requisiti professionali, soggetti che dovranno a tal fine essere abilitati dal direttore generale delle dogane.

L'altro aspetto della legge di particolare rilevanza riguarda le **procedure semplificate**. E' stata infatti introdotta la facoltà per i CAD (i Centri di Assistenza Doganale di cui al DM 549/92), e per gli altri soggetti che verranno autorizzati, di presentare le merci in procedura semplificata oltretutto nei luoghi a tal fine destinati, anche presso i luoghi, i magazzini e i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta avviene l'operazione doganale.

L'esatta portata delle disposizioni fin qui illustrate sarà delineata da successivi provvedimenti del direttore generale delle dogane che dovrà indicare sia i requisiti professionali dei soggetti da abilitare ai nuovi istituti, sia i casi e le modalità per questa nuova procedura semplificata nel domicilio del committente. E' comunque utile rammentare che, come sancito dalla giurisprudenza in materia, i CAD e tutti gli istituti introdotti a favore degli spedizionieri doganali sono usufruibili anche dagli spedizionieri dipendenti dalle case di spedizione.

Riguardo alle altre disposizioni contenute nella legge in esame, al di là di quelle riguardanti specificamente l'abilitazione a spedizionieri doganali, ora definiti anche "doganalisti" (articoli 6, 7 e 9), si richiama l'attenzione sull'articolo 8. In particolare il comma 1 abroga espressamente il regime delle tariffe professionali degli spedizionieri, peraltro già cassate dalla Corte di Giustizia europea. Il comma 3 dello stesso articolo, esclude la responsabilità degli spedizionieri doganali nell'omesso pagamento del tributo per false dichiarazioni d'intenti. A tal proposito si rammenta che l'Amministrazione aveva già a suo tempo riconosciuto l'incompatibilità con il Codice Doganale Comunitario della responsabilità sussidiaria degli spedizionieri prevista dall'articolo 41 del TULD e ne aveva pertanto disposto la disapplicazione a far data dall'entrata in vigore del codice stesso (1993). Rimanevano peraltro in piedi eventuali contestazioni relative a operazioni doganali effettuate prima di quella data. Per questo motivo la legge in esame ha oggi definitivamente chiarito, tramite un'interpretazione autentica del D.L.746/1983, che dell'omesso pagamento del tributo per false dichiarazioni d'intenti non risponde lo spedizioniere che ha presentato la relativa dichiarazione doganale.

L'articolo 4 concerne la disciplina autorizzatoria delle procedure semplificate che dovrà essere aggiornata con un successivo decreto. L'articolo 5, infine, di

cui si è già avuto modo di trattare in una precedente circolare, reintroduce il termine ordinario di 30 giorni per il versamento differito dei diritti doganali. Si fa riserva di tornare sulla materia per comunicare i successivi sviluppi.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.114/2000, 129/1998, 140/1997 e 7/1995,

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 178 DEL 1.08.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 25 luglio 2000, n. 213

Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali

1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al comma 1 sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.

Art. 2.

Asseverazione dei dati

1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.

2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.

3. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta è regolare, completa dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.

6. In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo.

7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri

doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario.

8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilita' di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 3.

Centri di assistenza doganale

1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformita' dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalita' dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreche' tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.

6. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalita' di esercizio della facolta' di cui al comma 5. Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i CAD gia' in attivita' continuano ad operare in conformita' alle disposizioni di cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.

8. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni della Comunita' europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette puo' abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalita', a presentare le merci secondo le modalita' previste al comma 5.

Art. 4.

Procedure semplificate

1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti

del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

2. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.

Art. 5.

Pagamento differito

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

Diploma di laurea

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.

2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, e' comunque richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per almeno un biennio.

3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza annuale.

Art. 7.

Commissione per gli esami

1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo 6, la commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette ed e' composta da:

a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e imposte indirette con funzione di presidente;

b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.

Art. 8.

Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme

1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.

2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies, lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro delle finanze;".

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.

4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette";

b) le parole: "con decreto dello stesso Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette".

Art. 9.

Doganalisti

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3663):

Presentato dal sen. Ventucci il 23 novembre 1998.

Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 11a e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 6a commissione il 3 ed il 4 febbraio 1999 ed il 14 aprile 1999.

Nuovamente assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 25 maggio 1999.

Esaminato dalla 6a commissione il 27 maggio 1999 ed approvato il 6 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6224):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede

referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 9, il 10, l'11 ed il 16 novembre 1999, il 12 gennaio 2000, il 10 il 16 il 17 il 22 ed il 29 febbraio 2000, l'8 il 14 ed il 23 marzo 2000, il 4 ed il 6 aprile 2000 ed il 23 maggio 2000.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 2000 (atto n. 6224/A - relatore on. Brunale).

Esaminato in aula il 19 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3663-B):

Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 3 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1a e 2a.

Esaminato dalla 6a commissione l'11 luglio 2000 ed approvato il 12 luglio 2000.